

7 Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

Note

1. Questo capitolo non comprende i prodotti da foraggio della voce 1214.
2. Nelle voci 0709, 0710, 0711 e 0712 l'espressione «ortaggi» comprende anche i funghi commestibili, i tartufi, le olive, i capperi, le zucchine, le zucche, le melanzane, il granturco dolce (*Zea mays* var. *saccharata*), i pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta* i finocchi e le piante mangerecce quali il prezzemolo, il cerfoglio, l'estragone, il crescione e la maggiorana coltivata (*Majorana hortensis* o *Origanum majorana*).
3. La voce 0712 comprende tutti gli ortaggi delle specie classificate nelle voci da 0701 a 0711, secchi, esclusi:
 - a) i legumi da granella, secchi, sgranati (voce 0713);
 - b) il granturco dolce nelle forme specificate nelle voci da 1102 a 1104;
 - c) le farine, i semolini, le polveri, i fiocchi, i granuli e gli agglomerati in forma di pellets, di patate (voce 1105);
 - d) le farine, i semolini e le polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 (voce 1106).
4. Sono tuttavia esclusi da questo capitolo i pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*, essiccati, tritati o polverizzati (voce 0904).
5. La voce 0711 comprende gli ortaggi o i legumi che hanno subito un trattamento avente esclusivamente lo scopo di conservarli provvisoriamente durante il trasporto e l'immagazzinamento prima della loro utilizzazione (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte a conservarli temporaneamente), purché non siano atti al consumo nello stato in cui sono presentati.